

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 4 e 17 dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, di seguito indicata come “Fondazione”, disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri, del protocollo di intesa ACRI/MEF del 22/04/2015, di seguito denominato anche “protocollo”, e in applicazione della Legge 9/12/2021, n. 220, relativa alle misure per contrastare il finanziamento delle imprese coinvolte nella produzione, distribuzione e commercio di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1 - Principi Generali

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Le politiche di investimento sono ispirate ai seguenti principi:

- salvaguardia del valore del patrimonio mediante l’adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che permetta di destinare all’attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi stabiliti dalla Fondazione;
- ricerca di adeguate strategie che consentano di stabilizzare nel tempo il livello delle risorse da destinare all’attività istituzionale;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

La Fondazione segue forme di impiego coerenti con la propria natura di investitore istituzionale, senza fine di lucro, con orizzonte temporale di lungo periodo.

Adotta inoltre criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti ed opera seguendo quanto più possibile principi di adeguata diversificazione degli investimenti.

Può ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni. In particolare i contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, come previsto dall’art. 4 dello statuto.

L’eventuale ricorso a operazioni in derivati di copertura può essere effettuata con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi

d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione viene considerata "di copertura" quando:

- a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";
- c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

La possibilità di utilizzare i contratti e strumenti finanziari derivati per le finalità sopra menzionate, non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012, e dovrà indicare:

- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
- c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

La Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti, sul risultato di gestione, della volatilità dei mercati.

Art. 2 - Competenze nel processo di investimento

Il Comitato di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 3 - Comitato di indirizzo

Sono di competenza del Comitato di indirizzo ai sensi dell'art. 17, punto 10) dello statuto, le decisioni in merito alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, sentito il Consiglio di amministrazione.

Conformemente al protocollo, si terrà conto che, nel definire le strategie di competenza, il patrimonio

non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

Nel caso eventuale che l'esposizione di cui trattasi sia superiore a quella massima come sopra definita, la Fondazione provvederà a ridurla al di sotto del prescritto limite entro tre anni dalla sottoscrizione del Protocollo qualora si tratti di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati ovvero entro cinque anni ove si tratti di strumenti finanziari non negoziati sugli stessi mercati. In entrambi i casi si terrà conto di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

Qualora siano decorsi i termini sopra menzionati, in caso di superamento della suddetta soglia massima di esposizione dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, sarà predisposto un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Resta stabilito che nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri strumenti azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione inoltre può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

L'Organo di indirizzo provvede altresì alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento di gestioni patrimoniali ad intermediari abilitati.

Art. 4 - Consiglio di amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento all'Organo di indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione vigila sulla conformità e sul rispetto dell'applicazione della Legge 220/2021 e successive modifiche e integrazioni e a tal fine adotta, tramite apposita procedura, le misure ritenute idonee ad evitare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di

munizioni e submunizioni a grappolo. Tale procedura, unitamente ai suoi allegati (n. 1 e n. 2), è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27/02/2025 e definisce:

- i presidi procedurali;
- l'identificazione, il controllo e l'aggiornamento della lista di esclusione delle società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo;
- il monitoraggio di conformità;
- le misure di ripristino della conformità;
- la comunicazione periodica all'Autorità di Vigilanza, ove richiesta.

La procedura è soggetta a revisione e aggiornamento periodico da parte del Consiglio di Amministrazione, in relazione a eventuali modifiche legislative, regolamentari o evoluzioni delle best practices in materia di finanza etica.

Con il supporto del Comitato investimenti, ove istituito, e della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dall'Organo di indirizzo;
- l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- la individuazione, secondo i criteri definiti dall'Organo di indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare l'eventuale gestione del patrimonio;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione periodica dei gestori;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
- la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni.

Il Consiglio di amministrazione relaziona periodicamente, ovvero se richiesto, il Comitato di indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti e ai rischi assunti.

Il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato investimenti a cui assegnare compiti di verifica sulla gestione patrimoniale della Fondazione.

Il Comitato è composto da componenti con competenze economico-finanziarie e si avvale della struttura operativa interna, coordinata dal Segretario, nonché della consulenza dell'eventuale *advisor*.

Il Comitato investimenti risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di amministrazione. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza il Consiglio ha accesso agli atti del Comitato.

Possono essere delegate al Comitato investimenti attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- verifica periodica dell'attività d'investimento;
- monitoraggio periodico su base trimestrale del rischio complessivo del portafoglio sulla base dei report di competenza;
- valutazione della coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e, se necessario, proposte di eventuali ribilanciamenti;
- verifica dell'attività di eventuali gestori e proposte di eventuali affidamenti e revoche di incarico;
- attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di amministrazione.

Al Comitato investimenti il Consiglio di amministrazione può attribuire, ove lo ritenga opportuno ai fini di una maggiore snellezza operativa, deleghe in tema di gestione della liquidità della Fondazione.

Art. 5 – Struttura operativa

La struttura operativa della Fondazione espleta funzioni di supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione e al Comitato investimenti, se istituito, con il compito precipuo di:

- fornire assistenza all'*advisor* e al Comitato Investimenti, ove istituito, nell'espletamento delle loro attività;
- controllare l'attività di eventuali gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni di investimento impartite;
- curare la gestione delle attività di tesoreria;
- eseguire tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di amministrazione;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, valutandone le necessità con particolare riferimento all'attività erogativa.
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, valutandone le necessità con particolare riferimento all'attività erogativa.

Art. 6 – Criteri di selezione degli investimenti

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche e delle linee generali definite dal Comitato di indirizzo e in osservanza dei principi fissati dal protocollo, il Consiglio di

amministrazione valuta:

- la coerenza con le finalità della Fondazione;
- il grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- il grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- il flusso di liquidità periodico;
- il grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- il grado di liquidabilità dell'investimento.

Nella selezione degli investimenti è fatto divieto alla Fondazione di investire, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari emessi da società incluse negli elenchi pubblicati da organismi nazionali e internazionali che monitorano il coinvolgimento nel settore delle munizioni, come da Legge 220/2021 e, in ottemperanza alla stessa, il Consiglio di Amministrazione provvede alla consultazione delle liste periodicamente predisposte dal soggetto incaricato di rendere alla Fondazione relativa consulenza in materia.

Gli strumenti finanziari che compongono *l'asset allocation* sono individuati con l'obiettivo di perseguire possibilmente un adeguato grado di diversificazione complessiva tenuto conto che la Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

In tale ottica valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

Nel caso di investimenti in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) o in mandati di gestione affidati a intermediari abilitati, la Fondazione richiede ai gestori l'adozione di politiche di esclusione coerenti con la normativa di cui alla citata L. 220/2021.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione.

In materia di partecipazioni, eventuali patti parasociali e loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle interessenze nella società bancaria conferitaria, ove questa sia in

essere, devono essere trasmessi tempestivamente all'Autorità di vigilanza e comunque entro cinque giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 153/99. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 153.

Resta confermato quanto previsto dall'art. 7, comma 3 bis, del D.Lgs. 153/99.

In merito agli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali di cui all'art. 17, punto 11), dello statuto, si dispone che gli stessi trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi".

Art. 7 - Gestione diretta del patrimonio

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di *advisor*, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati, come sopra evidenziato.

Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria, secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di amministrazione, con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

In tale caso la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, dello statuto. Il Segretario esercita funzioni di coordinamento.

Art. 8 - Principi di selezione del gestore

Per il raggiungimento degli obiettivi conseguenti alla eventuale gestione del patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- gli strumenti di controllo dei rischi;

- l'economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell'assegnazione di eventuali mandati di gestione, il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte pervenute dagli intermediari previamente individuati e ritenuti idonei, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto dei criteri fissati dal Comitato di indirizzo.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

Il Consiglio di amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale *advisor*. Definisce inoltre le ipotesi di conflitto di interesse rilevante ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario.

Art. 9 - Principi di selezione dell'*advisor*

La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte dei consulenti previamente individuati e ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Inoltre definisce, prima di avviare la procedura di

selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'*advisor*.

Art. 10 - Monitoraggio della gestione

Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione vigila altresì sul rispetto della normativa ai sensi della Legge 220/2021 da parte dei gestori presso cui è depositato il patrimonio della Fondazione, secondo la procedura approvata dal Consiglio di amministrazione stesso.

La Fondazione implementa un sistema di monitoraggio periodico del proprio portafoglio per identificare la presenza di eventuali esposizioni involontarie verso emittenti non conformi.

In caso di identificazione di emittenti vietati nel portafoglio, la Fondazione provvederà alla dismissione degli investimenti interessati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni di mercato e la tutela del valore del patrimonio.

La Struttura operativa interna o il Comitato investimenti, se istituito, fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di verifica e controllo, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 11 - Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati.

Nella nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente illustrazione sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

In conformità all'art. 26, punto 6, dello statuto, vengono altresì fornite informazioni di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento

del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Dettagliata informativa sarà pure fornita in tema di contabilizzazione degli investimenti in imprese ed enti strumentali.

Nel bilancio annuale e nella nota integrativa, la Fondazione fornirà evidenza delle misure adottate per garantire la conformità alla Legge 220/2021, incluse eventuali esclusioni o disinvestimenti effettuati per rispettare la normativa.

Art. 12 - Pubblicità

Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 13 - Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.

L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione di tutte le precedenti norme regolamentari.

Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.